

Interpello dell'Agenzia delle entrate sulle rate non pagate e i debiti oltre i 5.000 euro

DS6901

DS6901

Cpb e rottamazione, duo fatale

La decadenza dalla sanatoria trascina il concordato

DI GIULIANO MANDOLESI

I contribuenti che dopo aver aderito al concordato preventivo biennale sono decaduti dalla rottamazione quater, in caso di debiti scaduti oltre i 5 mila euro, sono decaduti automaticamente anche dal patto col fisco ed a nulla vale la riammissione alla rottamazione eventualmente formalizzata entro il 30 aprile scorso. Chi invece ha perso i benefici della quarta definizione agevolata delle cartelle esattoriali prima dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) aveva l'impossibilità di accesso al patto col fisco sempre se risultavano debiti scaduti over 5000 euro alla data del 31 dicembre 2023. Queste sono le indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 176/2025 pubblicata ieri in relazione all'interazione tra gli effetti della decadenza della rottamazione quater, l'eventuale riammissione nella definizione e l'accesso e permanenza nel Cpb.

Riammissione senza effetti sul Cpb. Uno dei requisiti di accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'articolo 10 del dlgs 13/2024, è l'assenza di debiti fiscali e contributivi scaduti oltre i 5000 euro al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del patto altrimenti si innesca una delle cause di decadenza ex articolo 22 del dlgs 13/2024. Nell'interpello l'istante, decaduto dalla rottamazione e titolare di un debito oltre i 5000 euro alla data del 31 dicembre 2023, chiedeva all'agenzia delle entrate se la perdita dei benefici della rottamazione avesse indotto anche la decadenza dal concordato preventivo biennale a cui aveva

aderito per il biennio 2024-2025.

L'istante specificava al riguardo che aveva inviato, entro lo scorso 30 aprile 2025, istanza per essere riammesso alla rottamazione quater ai sensi dell'articolo 3-bis del dl 202/2024 per cui a suo parere tale attività manteneva in piedi il patto col fisco per il biennio citato.

L'amministrazione dà parere negativo specificando che se la decadenza dalla rottamazione quater è intervenuta successivamente all'accettazione della proposta di Cpb, si è innescata anche la causa di decadenza in base al citato articolo 22, nello specifico quella del comma 1 lettera d), che impone il mantenimento dell'assenza dei debiti oltre soglia alla data del 31 dicembre 2023 per cui il Cpb ha cessato di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta.

Come disposto al successivo comma 3-bis dell'articolo 22 la decadenza dal Cpb fa scattare la penalizzazione per cui restano dovute dal contribuente le imposte ed i contributi più elevati tra quelli calcolati utilizzando il reddito ed il valore della produzione "patteggiato" e quelli invece basati su quanto effettivamente conseguito. L'agenzia delle entrate sottolinea anche che se la decadenza dalla rottamazione fosse intervenuta prima dell'accettazione della proposta del Cpb, tale accadimento avrebbe rappresentato condizione ostativa al patto col fisco. In ogni caso il patto col fisco è venuto meno per cui a nulla vale l'adesione alla riammissione alla rottamazione quater, procedura disciplinata dal citato articolo 3-bis del dl 202/2024 e che non prevede l'estensione degli effetti positivi della riattivazione della definizione agevolata delle cartelle anche al concordato preventivo biennale.

© Riproduzione riservata

